

Tassa sui cellulari: soluzione "extra-giurisprudenziale" a salvaguardia delle casse dello Stato

Tassa di concessione governativa

La norma di interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 4/2014 - che sancisce la legittimità della tassa sulle concessioni governative sui telefoni cellulari - non può non avere effetto anche sugli esiti del contenzioso in corso, come affermato dal Procuratore Generale della Cassazione secondo cui sarebbe pacifica la valenza retroattiva del decreto interpretativo.

Pare avviarsi verso la fine la *vexata quaestio* circa la debenza della tassa sulle concessioni governative sui telefoni cellulari. Nei giorni scorsi si è tenuta innanzi le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione l'udienza all'esito della quale i giudici si sono riservati di decidere in merito alla risoluzione del conflitto generatosi all'interno della Sezione tributaria dei medesimi giudici di legittimità circa l'obbligo o meno di assoggettare a tassazione le singole utenze telefoniche radiomobili con un importo di 5,16 euro al mese per gli abbonamenti delle persone fisiche e di 12,91 euro per quelli delle imprese (per un gettito complessivo annuo di circa un miliardo di euro). Sull'argomento si era registrata una prima pronuncia, la sentenza n. 23052 del 14 dicembre 2012, che, disattendendo la prevalente giurisprudenza di merito, aveva concluso per la legittimità dell'imposizione sulla considerazione che dal quadro normativo delineato dal Codice delle comunicazioni elettroniche emergeva che l'attività di fornitura di servizi di comunicazione elettronica, pur caratterizzata da una maggiore libertà rispetto alla normativa precedente, restava comunque assoggettata ad un regime autorizzatorio da parte della Pubblica amministrazione, con la particolarità che il contratto di abbonamento con il gestore del servizio radiomobile si sostituisce alla licenza di stazione radio e che tale permanente regime autorizzatorio, pur contrassegnato da maggiori spazi di libertà rispetto al passato, giustifica il mantenimento della tassa di concessione governativa prevista per l'utilizzo degli apparecchi di telefonia mobile, costituendo oggetto di tassazione ai sensi dell'art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972, la licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione. A tale sentenza era poi seguita l'ordinanza n. 12056/2013 che, con un convincente percorso motivazionale, aveva radicalmente sovvertito il precedente orientamento e, contemporaneamente, aveva rimesso la causa al Primo Presidente affinché valutasse l'opportunità che sulla controversia prendessero posizione le Sezioni Unite della Cassazione in considerazione della particolare rilevanza della questione di diritto e del rilevante interesse economico per entrate tributarie dello Stato. In particolare, nella citata ordinanza, il Collegio fondava il proprio ragionamento nel diritto comunitario (e, principalmente, nella direttiva n. 5/1999) che, liberalizzando l'esercizio del diritto alla utilizzazione di un impianto radioelettrico ha previsto che l'utente finale possa acquistare sul mercato ed utilizzare liberamente l'apparecchio terminale di comunicazione, senza dover richiedere ed ottenere alcuna autorizzazione da parte del Ministero. Al riguardo, infatti, i giudici evidenziavano come la disciplina speciale comunitaria e di recepimento avente ad oggetto la regolamentazione dei requisiti essenziali e tecnici delle

apparecchiature terminali di comunicazione non assoggetta ad alcun provvedimento amministrativo di tipo autorizzatorio, tanto l'acquisto e l'utilizzazione dell'apparecchio terminale da parte dell'utente finale, quanto la fabbricazione, la immissione sul mercato e la messa in servizio di tali apparecchiature. Conseguentemente, poiché lo Stato non emana alcun atto amministrativo legato o conseguente all'acquisto di un'utenza cellulare non vi può essere alcuna giustificazione all'applicazione di una tassa di concessione governativa. Nelle more della decisione delle Sezioni Unite, cui effettivamente il Primo Presidente aveva poi rimesso la questione, è tuttavia intervenuto il legislatore che all'interno del D.L. n. 4/2014 - quello che ha disciplinato la procedura di regolarizzazione dei capitali illecitamente detenuti all'estero (c.d. voluntary disclosure) - ha introdotto una norma di interpretazione autentica della disciplina previgente con la quale ha sancito la legittimità del prelievo attraverso l'equiparazione delle apparecchiature terminali per i servizi radiomobili terrestri di comunicazione alle stazioni radioelettriche. Se l'intervento del legislatore (probabilmente per evitare che una decisione delle Sezioni Unite aprisse un serio buco nelle casse dello Stato sia con riferimento ai rimborsi da effettuare relativamente alle tasse già percepite che relativamente al gettito futuro) pare non possa che avere effetto anche sugli esiti del contenzioso in corso, come affermato anche dal Procuratore Generale della Cassazione nel corso dell'udienza, secondo cui sarebbe pacifica la valenza retroattiva del nuovo decreto interpretativo, vale altresì la pena evidenziare come il medesimo Procuratore abbia sostenuto che la tesi dell'Agenzia delle Entrate circa la legittimità del tributo fosse fondata già alla luce del quadro normativo esistente. Nelle prossime settimane conoscere il (definitivo) orientamento dei giudici di legittimità.

Copyright © - Riproduzione riservata

di Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA), Avvocato